


L'AMIANTO IN FACCIA


“CASARALTA”




Le Officine di Casaralta

Carlo Regazzoni e Cesare Donati rilevano la fabbrica di proiettili Sigma, in crisi dopo la guerra e fondano le Officine di Casaralta, specializzate nella "costruzione e riparazione di carri per ferrovie e tramvie a trazione a vapore o elettrica, di materiale fisso e di costruzione meccaniche e metalliche in genere".

Il bergamasco Regazzoni viene dall'esperienza di direttore della succursale bolognese delle Officine Reggiane. La sua azione instancabile è volta a moltiplicare i rapporti con le Ferrovie e con le aziende di trasporto locale e ad assumere ogni tipo di impegno, secondo il motto: "Cento piccoli ordini valgono più di una grande commessa". Questa flessibilità consentirà alla Casaralta di superare le gravi crisi economiche degli anni Venti-Trenta. Alla vigilia della seconda guerra mondiale la fabbrica conterà più di 500 dipendenti e sarà una delle imprese più conosciute a Bologna. Il lavoro di manutenzione del materiale rotabile necessita soprattutto di operai esperti: la fabbrica si caratterizza per la presenza di numerosi artigiani polivalenti (meccanici, falegnami, elettricisti, ecc.) e di poche macchine, con una potenza elettrica installata di appena 90 cv.



racconto breve



L'AMIANTO IN FACCIA

in "Casaralta"

Racconto breve della iniziativa che la CGIL, il patronato INCA-CGIL e lo Studio Legale Associato hanno sviluppato negli anni per la tutela dei lavoratori esposti all'amianto


Occorre prima di tutto inquadrare il materiale chiamato "amianto", il manufatto d'amianto ha la possibilità di liberare nell'ambiente le proprie fibre (macro e micro) che lo compongono e la sua pericolosità, rispetto la salute, è direttamente collegata alle caratteristiche di estrema volatilità e finezza.

L'uso dell'amianto richiedeva e richiede che siano disposti sistemi di protezione efficaci con aspiratori ambientali e una buona sorveglianza sanitaria, per il sistema respiratorio dell'uomo, finalizzato quindi alla tutela della salute.

Anche se la conoscenza della pericolosità oncologica dell'uso di tale materiale era presente tanti anni fa (in America prima del 1900) solo nel 1991 in Italia è uscito il decreto legislativo n° 277 che fissa, a fini preventivi, un "valore soglia" che fa scattare un obbligo di informazione e formazione per i lavoratori e una specifica sorveglianza sanitaria a carico del datore di lavoro. Un ulteriore decreto legislativo è uscito in luglio del 2006 n.257 che riscrive la "Protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro".

Sono provvedimenti tardivi, l'esposizione più consistente era già avvenuta e dopo qualche anno dall'uscita del decreto legislativo del 1991, si sono iniziati a vedere gli effetti, con l'insorgere di malattie professionali correlate all'esposizione.





L'amianto in faccia

Se si vuole individuare per i lavoratori dell'ex Casaralta l'inizio dell'esposizione si può, con quasi certezza, indicare nel 1960 l'anno in cui sono arrivate le prime commesse di rotabili ferroviari.

Nel 1992 viene emanata la legge 257 in cui sono dettate le norme per la cessazione dell'uso dell'amianto, il suo smaltimento e la relativa bonifica ambientale.

Occorre dire comunque che, trattandosi di sostanza oncogena ad altissima potenza e penetrazione, come lo dimostrano gli studi e le ricerche fatti dall'Istituto Ramazzini, il limite previsto dalla normativa non assicura dai rischi patogeni. Il superamento o meno dei valori limite che sono stati individuati in 0,1 ff/cm³, assume una rilevanza relativa, come è ormai unanimemente riconosciuto dalla medicina legale e dalla medicina preventiva del lavoro.

Il datore di lavoro doveva provvedere alla notifica agli organi di controllo della situazione di rischio, alla delimitazione e segnalazione dei luoghi di lavoro in cui si utilizzava il minerale, alla predisposizione di mezzi di protezione per i lavoratori ed al controllo periodico dell'esposizione.

Il sindacato e le sue rappresentanze, in quegli anni, hanno continuamente rivendicato la sorveglianza sanitaria prevista dalla legge unitamente ad una migliore igiene ambientale dotata anche di adeguati impianti di aspirazione e di dispositivi di protezione per i lavoratori esposti.

Furono installati prevalentemente impianti mobili di aspirazione e destinati esclusivamente ai fumi generati dalle lavorazioni di saldatura. Ai dipendenti non sono mai stati forniti mezzi di protezione specifici, nemmeno minimi: mascherine, indumenti speciali o guanti

Negli anni ottanta sono diverse le relazioni ed i rapporti informativi AUSL a varie Preture del Lavoro sui primi casi di neoplasie in Casaralta .

"in Casaralta le polveri di amianto, che si accumulavano sul pavimento, venivano rimosse manualmente e non aspirate; in alcune zone della fabbrica il pavimento era in terra battuta"



L'amianto in faccia

La tutela previdenziale della legge 257 del 1992

Per i lavoratori esposti all'amianto, si aggiunge, oltre all'assicurazione INAIL, che riconosce, in caso di insorgenza di una malattia professionale correlata all'esposizione amianto, una rendita e al risarcimento del danno alla salute in sede civilistica, un beneficio contributivo fruibile ai fini delle prestazioni pensionistiche, indipendentemente che il lavoratore abbia o meno contratto una malattia professionale.


L'art 13 comma 8 della legge 257/92 (così come modificato dall'art. 1 bis della legge n. 271/1993) prevede che: **“Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”**.

In applicazione di tale norma, nel 1995, il Ministero del Lavoro, con il coinvolgimento di tutte le parti sociali: datoriali e dei lavoratori e con gli Istituti INPS e INAIL, ha demandato all'INAIL la competenza tecnica e quindi il compito di rilasciare i certificati di esposizione finalizzati al beneficio previdenziale. Tale certificazione diventava vincolante per l'INPS, senza la quale non riconosceva e non riconosce la maggiorazione contributiva.

È stato chiarito dal Ministero e dagli Istituti Previdenziali che il beneficio doveva essere riconosciuto anche quando la lavorazione pericolosa non fosse stata denunciata dall'azienda e non fosse stato pagato il premio supplementare all'INAIL, in quanto, ai fini previdenziali era sufficiente la esposizione al rischio.

La procedura di accertamento seguita dall'INAIL è stata la verifica del versamento del premio supplementare e, in caso di mancato versamento del premio, il superamento dei limiti indicati dal Decreto Legislativo 277/1991.

La circolare Ministeriale prevedeva che l'INAIL dovesse fare la propria va-



L'amianto in faccia

lutazione sulla documentazione disponibile: proveniente dall'azienda, dai lavoratori, dai sindacati, dagli organi di controllo sanitario e quella in proprio possesso, da cui si potesse evincere lo svolgimento di una attività lavorativa comportante l'utilizzo dell'amianto come materia prima, oppure lo svolgimento di una attività che comportasse una esposizione personale per lavorazioni che mettevano a contatto con l'amianto.

La legge 257/1992 è stata recentemente modificata dalla legge 326 del 2003 la quale innova e introduce diversi parametri e requisiti nei confronti dei lavoratori che intendono accedere ai benefici previdenziali. Tali innovazioni non sono applicabili ai lavoratori che hanno presentato le domande all'INAIL entro il 15 giugno 2005 e che hanno lavorato presso aziende assicurate INAIL, per i quali rimangono inalterati i requisiti previsti dalla precedente normativa (257/92). Vale per tutti che non è riconosciuto a nessun lavoratore una esposizione amianto dopo il 2.10.2003.

La data del 15 giugno 2005 segna il limite oltre il quale non esiste più la possibilità di vedersi riconoscere la maggiorazione contributiva, rimane in essere solo per chi dovesse contrarre una malattia professionale correlata all'amianto.

La realtà produttiva in Casaralta la si può sintetizzare così:

- l'esposizione all'amianto per lavorazioni a rischio qualificato, dagli anni sessanta si è protratta fino al 1986, secondo l'Inail, stante sino a quella data il pagamento del "premio asbestosi". Premio che poi risultò versato fino al 30.6.1988, con rilascio, da parte dell'INAIL di un nuovo certificato che ha riconosciuto fino a quest'ultima data
 - di fatto la manutenzione delle carrozze coibentate con l'amianto è proseguita fino alla fine degli anni ottanta
 - non è stata effettuata alcuna bonifica dello stabilimento, se non con sporadici interventi limitati e insufficienti:
- i livelli di rischio nell'azienda Casaralta, dagli anni cinquanta agli anni ottanta, vengono ricavati da una relazione del 1993 inviata all'INAIL dagli opera-



L'amianto in faccia.

tori del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro
...la relazione evidenzia l'estrema pericolosità delle lavorazioni di coibentazione, di arredamento, di modifica delle carrozze. Inoltre, ricorda come le attività di taglio, foratura, smerigliatura delle lamiere, liberavano notevoli quantità di polvere di amianto, che si depositavano sul pavimento e venivano rimosse (non aspirate) solo a lavoro ultimato, cioè ogni quattro o cinque giorni, con la scopa durante le normali pulizie. Anzi, per la rimozione localizzata delle polveri dalle diverse lavorazioni erano utilizzate, addirittura, pistole ad aria compressa, con inevitabile dispersione di fibre nell'aria...
..la relazione conclude con la seguente riflessione "Alla luce di quanto riportato si può sicuramente affermare che il rischio di inalare fibre di asbesto fosse piuttosto diffuso all'interno della azienda e interessasse diverse mansioni. L'assenza inoltre di mezzi di protezione collettivi e individuali, nonché la mancanza di informazione sul rischio, ne ha potenziato l'entità".

La legge 257/1992 modificata nel 1993 ha lo scopo di riconoscere una maggiorazione contributiva, a quei lavoratori che sono stati esposti al rischio amianto per più di dieci anni "1 anno vale 1 anno e mezzo" che sommata all'anzianità contributiva effettiva del lavoratore, fa maturare il diritto alla pensione anticipatamente favorendone così l'uscita dall'attività lavorativa. La dismissione dell'uso dell'amianto, per alcune realtà produttive ha voluto dire la chiusura dell'azienda o comunque chiusura di reparti in cui si lavorava l'amianto.

Rispetto a come ha operato l'INAIL, che ha circoscritto il riconoscimento a quei lavoratori che risultano assicurati o per i quali ritiene abbiano subito, per effetto delle mansioni e mestieri, un'esposizione superiore ai valori soglia di 0,1 fibre per centimetro cubo d'aria, **disconoscendo un valore alla esposizione ambientale**, si sono promosse diverse cause legali.
La CGIL e il patronato INCA hanno ad oggi patrocinato circa 140 cause per



L'amianto in faccia

lavoratori di CASARALTA, una parte sono state definite in via amministrativa o in sede legale, dopo che l'INAIL ha rilasciato il certificato di esposizione fino al 30.6.1988, in quanto, con tale periodo raggiungevano il massimo dell'azianità contributiva e una parte sono ancora in corso.


Qui non vengono richiamati i dati riferiti ad altre aziende, ma si è proceduto anche per i dipendenti della Bredamenarinibus, della Vetrosilex ora Avir, della Sirmac, ditta Marta, degli Zuccherifici, delle Officine Grandi Riparazioni delle Ferrovie. Inoltre sono in corso, in via amministrativa, richieste di certificazioni all'INAIL per diversi dipendenti di altre aziende: Acer, Hera, Ferrovieri ecc..

Inizialmente, il tentativo è stato quello di dimostrare come la pretesa di condizionare il riconoscimento al superamento di un valore-soglia fosse errata e molte cause sono state vinte, a Bologna, con tutti i Giudici della sezione lavoro del Tribunale, i quali hanno universalmente accolto la tesi prospettata dai difensori dei lavoratori.

Con il tempo, però, si sono sovrapposte diverse decisioni della Corte di Cassazione, relative a processi provenienti da altri territori, che hanno purtroppo invertito la tendenza che a Bologna sembrava del tutto consolidata.

L'orientamento della giurisprudenza è venuto affermandosi - ed in modo ormai purtroppo univoco - nel senso voluto dall'INAIL, e dunque indirizzato a riconoscere il diritto solo ai quei lavoratori che siano stati esposti al rischio di contrarre malattie da amianto e ove sia stato superato il limite di 0,1 fibre per centimetro cubo.

Le cause patrociniate, pertanto, hanno dovuto nella fase dell'appello o, per quelle più recenti, anche in primo grado, fare i conti con questo orientamento, e tutte le posizioni sono state soggette a indagine tecnica volta ad accertare se all'interno delle aziende interessate, e con riferimento ai reparti e alle lavorazioni di ogni singolo addetto, venisse o meno superata la soglia di esposizione di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria.





L'amianto in faccia

Il fatto, naturalmente, provocava un certo timore, in quanto si paventava che, in difetto di misurazioni dell'esposizione in tempi così lontani (si parla degli anni dal 1960 in poi) e in assenza di indagini ambientali svolte dal servizio pubblico di medicina del lavoro, i consulenti nominati dal Giudice non fossero in grado di formulare un giudizio decisivo.


Al contrario, con il tempo è stato verificato che tutti i consulenti nominati (si parla dei migliori e più conosciuti professionisti della medicina legale della nostra città) da un lato hanno sposato, senza alcun dubbio, la tesi per cui l'indagine deve abbracciare da un lato la singola lavorazione, ma dall'altro anche l'ambiente nel suo complesso, all'interno del quale le particelle di amianto volano senza distinguere se colpire il manutentore che le ha liberate con l'operazione di smantellamento di una guarnizione o l'addetto alle pulizie che lavora nel reparto.


Dall'altro lato, all'esito di indagini che in alcuni casi sono state particolarmente ampie e complesse, i consulenti hanno accertato che un giudizio di seria probabilità scientifica portava a concludere che, negli anni dal 1960 al 1991\92 in alcuni casi, e comunque sino alla fine degli anni '80 per quasi tutte le realtà bolognesi interessate, l'esposizione era pari o superiore alla soglia di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria.

Il successo, da questo punto di vista, è stato totale: le cause patrocinare sono state vinte con percentuali pari o superiore al 99%.

A questi risultati hanno concorso le consulenze di parte della CGIL proponendo di assumere il concetto di "dose complessiva" come criterio per verificare il raggiungimento della esposizione qualificata e di un periodo di esposizione. Per la CGIL questi due indicatori, agiscono assieme e definiscono automaticamente una dose complessiva che opera da soglia per l'accesso al beneficio; il ragionare in termini di dose complessiva è l'unico modo per evitare ulteriori e palesi discriminazioni tra i lavoratori esposti. Tale criterio ha ricevuto generalizzati consensi da parte dei consulenti nominati dai giudici.

Purtroppo, la vicenda non è ancora conclusa: l'INPS infatti ha proposto ri-





L'amianto in faccia

corso per Cassazione per le cause già decise in secondo grado e ha manifestato la propria intenzione di avviarlo anche per tutte le altre e future, sostenendo che l'opinione dei consulenti tecnici è errata e in ogni caso fondata su semplici opinioni e non invece su dati effettivamente raccolti.

Resta da segnalare un elemento positivo, costituito da un precedente specifico della Cassazione che a questo proposito afferma che il giudizio del consulente in materia di esposizione ad amianto, se formulato secondo criteri di probabilità scientifica, vale come certezza nel processo e dunque fonda il diritto all'attribuzione del beneficio.


Le Malattie Professionali e la responsabilità del datore di lavoro

I lavoratori che, indipendentemente da ogni responsabilità del datore di lavoro, abbiano contratto una malattia a causa dell'esposizione all'amianto, possono ottenere dall'INAIL il riconoscimento della malattia professionale e conseguentemente una rendita, commisurata al grado di invalidità. Il grado di invalidità viene valutato secondo parametri medico-legali individuati dalla legge 38/2000, ovvero dal Giudice, nel caso che il lavoratore non accetti come sono stati applicati i parametri.

Le patologie asbesto-correlate, dopo anni di relazioni epidemiologiche, di accertamenti necroscopici, medico legali, di ricerche scientifiche internazionali e nazionali e di riconoscimenti in sede assicurativa e giudiziaria, si possono con certezza definire:

- l'asbestosi
- il mesotelioma (pleurico o peritoneale)
- il carcinoma polmonare e microcitoma

n°



L'amianto in faccia

Si possono invece definire con alta probabilità :

- carcinoma laringo-faringeo
- carcinoma dell'esofago
- carcinoma gastrico
- carcinoma colon-retto
- carcinoma renale.
- Carcinoma vescicale

La coorte dei lavoratori esposti transitati in Casaralta dal 1959 al 1991 risulta di circa 4000 persone. I decessi conosciuti dal 1991 al 2005 risultano essere 57. I lavoratori viventi, portatori di asbestosi risultano 7.

FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE

a) Tracciatori:	mesotelioma (1 caso)	asbestosi (2 casi)
b) Lamieraio:	mesotelioma (3)	carcinoma polmonare (2)
c) Saldatore:	mesotelioma (5)	carcinomapolmonare (3)
d) Verniciatore:	mesotelioma (9) carcinoma gastrico (2)	asbestosi (1)
e) Elettricista:	mesotelioma (4)	carcinoma polmonare (2)
f) Carpentiere:	mesotelioma (6) asbestosi (1)	carcinoma polmonare (11)
g) Falegname/ arredatore:	mesotelioma (2) carcinoma colon (1) asbestosi (2)	carcinoma polmonare (5) carcinoma faringeo (1)
h) Pulizie ambientali:	mesotelioma (1)	carcinoma vescicale (1)
i) Vigilanza:	asbestosi (1)	

L'amianto in facceta

Per quanto riguarda i tempi di manifestazione della malattia si sta attestando:

- I tempi dalla prima esposizione alla insorgenza neoplastica correlata all'amianto sono di 35 - 40 anni.
- l'età dei lavoratori assunti in Casaralta, dal libro matricola dell'Azienda risulta che variasse dai 19 ai 38 anni.

Con il tempo, dunque, si sono purtroppo verificati molti casi in cui i lavoratori si sono rivolti al patronato o alla CGIL in quanto colpiti da una di queste o da altre patologie, così come molti sono stati i casi in cui a chiedere il patrocinio del sindacato e dei suoi legali sono stati gli eredi di lavoratori deceduti a causa di una di queste terribili malattie.

Molte sono state le cause relative a ex dipendenti di Casaralta poi Firema, (come di F.S. e Bredamenarinibus) tutte fondate su un duplice assunto:

- a) la patologia era da porsi come diretta conseguenza dell'inalazione di polveri di amianto
- b) le aziende non potevano dirsi esonerate, quanto meno a partire dal 1965 circa, dall'obbligo di conoscere la pericolosità del materiale.

Dal primo punto di vista, i giudizi si sono sempre fondati su una valutazione medico legale di consulenti nominati dal Giudice, che - anche in questo caso - non hanno mai avanzato dubbi sul fatto che esistesse un nesso di causalità, o quanto meno di concausalità, tra l'inalazione di fibre di amianto e la malattia.

Dal secondo punto di vista la situazione è decisamente più complessa, si ritiene di dover ricordare le argomentazioni che hanno portato le difese dei lavoratori e dei loro eredi. È stato infatti sostenuto che negli anni '60 esisteva solo il dubbio (la certezza nei successivi anni '80) del rapporto tra esposizione e mesotelioma, che in ogni caso non poteva essere addebitato a colpa delle aziende una responsabilità che - se mai - era da addossare al legislatore, inerte per lunghissimi periodi nel fornire indicazioni e porre divieti, ov-

L'amianto in faccia

vero allo Stato, che nei propri appalti pubblici ha continuato a pretendere l'uso di amianto ad esempio nella costruzione delle carrozze ferroviarie.

L'opinione si fonda tuttavia su una valutazione totalmente errata dal punto di vista medico legale. Come si ricordava prima, la scienza medico legale più attenta (e la medicina deve essere attenta, altrimenti che medicina è?) riconosce sin dal 1955, o a tutto concedere dal 1965 che l'amianto è pericoloso e mortale.


In ogni caso, dunque, i dirigenti nazionali e locali delle aziende che utilizzavano amianto, come Casaralta, dovevano assolutamente conoscere la pericolosità del materiale e avrebbero potuto sapere, se solo avessero svolto i loro compiti con una minima diligenza. Sul punto e cioè sul fatto che la responsabilità del datore di lavoro derivi dal fatto di non aver tenuto in giusta considerazione *"le più recenti acquisizioni scientifiche"*, la giurisprudenza è assolutamente univoca: *"il datore di lavoro ha l'obbligo, ex articolo 2087 c.c., di aggiornarsi sulle tecniche di prevenzione degli infortuni"*.

Il che concreta un fatto che – da solo e in sé – identifica la responsabilità delle aziende per grave negligenza nell'aver omesso di adeguare le misure di sicurezza ex articolo 2087 c.c.

Le società, infatti, al solo manifestarsi in ambito scientifico, e in ragione del proprio dovere di conoscere i risultati della ricerca scientifica, di dubbi relativi alla pericolosità del materiale, avrebbero dovuto cessare, sin dal 1960 e probabilmente anche prima, l'utilizzo del materiale.

Bisogna comunque considerare che per l'asbestosi, unitamente all'assicurazione generale è stata prevista una specifica assicurazione (obbligatoria) presso l'INAIL dal 1965: *"i datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici ..."*

La norma prevede l'obbligo di pagamento del premio supplementare per "estrazione e successive lavorazioni dell'amianto nelle miniere, lavori nelle



L'amianto in faccia.

manifatture e lavori che comportano impiego ed applicazione di amianto e di materiali che lo contengano o che comunque esponano a inalazione di polvere di amianto.”

La pericolosità del materiale era dunque ben nota, se pure con riferimento a una sola patologia, e la colpa del datore di lavoro deriva dalla semplice omissione di misure di cautela rispetto a un materiale nocivo.


Occorre a questo proposito precisare che la pericolosità dell'amianto è – statisticamente - collegata all'esistenza di una notevole entità dell'esposizione (quantità di amianto e quantità di tempo in cui è durata l'inalazione). Fermo restando che il **mesotelioma è dose-indipendente** (cioè può insorgere laddove si respiri una fibra ovvero se ne respirino 1000 o più), è al contrario intuitivo che la possibilità stessa di inalare (cento o mille fibre non importa) sia tanto più grande in quanto all'interno dell'ambiente di lavoro venga superato un certo pericoloso livello di fibre.

Se ciò è vero, l'adozione di semplici accorgimenti, che sarebbero stati dovuti con riferimento ad ogni elemento patogeno presente nell'ambiente (la polvere, i fumi) avrebbe potuto ridurre grandemente, se non addirittura - in caso di attenzione proporzionata alle necessità - eliminare l'azione patogena del materiale.

La lavorazione effettuata in condizioni di sicurezza, cioè, avrebbe escluso l'insorgere di un danno di così grave portata.

Ciò ovviamente avrebbe comportato da un lato la predisposizione di impianti di aspirazione adeguati al precetto di cui all'articolo 2087 c.c. e alle norme specifiche in materia antinfortunistica e dall'altro la fornitura di mascherine antipolvere dotate di filtri adeguati. Infine avrebbe dovuto imporre adeguate misure di informazione a tutto il personale e predisporre visite preventive di controllo.

In Casaralta non è avvenuto nulla di tutto ciò.



L'amianto in faccia

Ciò che preme rilevare è che infatti le lavorazioni comportavano in ogni caso la liberazione nell'ambiente di una enorme quantità di polveri nocive e dunque imponevano l'uso di idonee misure di sicurezza indipendentemente dal fatto che di tali polveri buona parte fosse costituita da fibre di amianto.

Se ciò è vero la responsabilità del datore di lavoro per l'insorgere della malattia deriva dalla stessa mancata predisposizione di misure di prevenzione di carattere generale, pur imposte dalla normativa.

Oltre al precetto generale di cui all'articolo 2087 del codice civile, si ricordano alcune previsioni specifiche: la prima, di carattere generale, è quella di cui all'articolo 21 del D.P.R. 19 marzo 1956, numero 303, che impone al datore di lavoro *"nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie"* di *"adottare provvedimenti atti a impedirne o a ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro"*. Per fare ciò, *"ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistema di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti a impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri."*

In difetto, si deve procedere all'inumidimento dei materiali da lavorare.

Cfr anche al proposito l'articolo 365 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, che prevede identico obbligo di adottare impianti di aspirazione *"per ogni qualità di gas, vapore, o polvere"*.

Ma non solo: premesso che tale norma prevede l'obbligo di impianti di aspirazione per polveri *"di qualunque genere"*, occorre ricordare come all'impianto di aspirazione deve aggiungersi l'uso della maschera (nel caso di gas, fumi o polveri nocive - articolo 387 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547) che il datore di lavoro deve non solo fornire ma di cui *"ha anche il dovere di pretendere l'uso"* (Cass. Sez. pen. Sez. IV, 15 maggio 1963, Mineo).

D'altronde l'uso di impianti di aspirazione e di maschere protettive non è al-

L'amianto in faccia

tro che una conseguenza del più generale obbligo di *"mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate"* (articolo 377 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).

Senza infine considerare quella opinione, largamente seguita in giurisprudenza, per cui il datore di lavoro deve assumere nei confronti dei propri dipendenti una doverosa *"posizione di garanzia"*, sia per quanto riguarda il dovere di prevenzione sia per quanto riguarda gli obblighi di informazione, sia infine per quanto riguarda la necessità che si appresti nell'ambito aziendale un aggiornamento continuo di ordine scientifico con riferimento alle lavorazioni oggetto della propria attività: *"a partire dagli anni '70... l'amianto era e doveva essere conosciuto quale cancerogeno e fonte del rischio specifico per la salute dei lavoratori."*

Non v'è dubbio pertanto che le aziende avevano l'obbligo (sin dal 1955, e ancor più dal 1965) di separare le lavorazioni nocive, di dotare i propri dipendenti di specifiche ed efficaci maschere protettive contro la polvere (di qualsiasi tipo, e dunque anche di amianto) di predisporre idonei impianti di aspirazione nelle immediate vicinanze del luogo ove le polveri venivano prodotte, di consentire il completo ricambio di aria, di informare adeguatamente i dipendenti, di predisporre visite periodiche di controllo a scopi preventivi. Non aver previsto alcunché di idoneo a eliminare il rischio di inalazione concreta rappresenta perciò una sicura inadempienza dolosa, e una responsabilità (quanto meno colposa) per l'insorgere di una patologia tumorale anche nell'ipotesi in cui dovrà essere provato che le conseguenze catastrofiche dell'inalazione di amianto non erano ancora, negli anni '60, provate e certe.

L'amianto in faccia

Il risarcimento del danno biologico

Dall'esposizione dei fatti che precede, dalla "storia" dell'uso dell'amianto, dai dati relativi alla conoscenza scientifica della sua nocività, risulta evidente la responsabilità dei datori di lavoro (quanto meno per omissione delle cautele in materia antinfortunistica) che hanno utilizzato il materiale in tempi in cui pure era riconosciuta la sua natura e la sua estrema pericolosità. Da ciò deriva una responsabilità penale (per chi ha provocato lesioni o la morte dei propri dipendenti) o civile (per i danni che ha causato).

L'azione civile dei lavoratori che a causa dell'amianto hanno contratto malattie, o degli eredi di coloro che sono morti a causa dell'amianto, può essere esercitata sia nel processo penale che in un autonomo processo civile, dal primo del tutto svincolato, e deve essere indirizzata al datore di lavoro (la ditta, dunque, e non i singoli responsabili).

I danni (ingenti) che possono essere richiesti sono quelli subiti alla salute, o per meglio dire all'integrità psico-fisica, nonché alla possibilità di condurre un'esistenza dignitosa. Sia in sede penale che in sede civile possono essere liquidati i danni morali. Accade, tuttavia, che in sede penale la liquidazione del danno sia provvisoria, e necessiti di un successivo processo civile per la determinazione del danno nel suo esatto ammontare.

Per gli eredi sono azionabili infine - a titolo di danno morale - i danni che derivano dalla perdita di un congiunto.

...frammenti testimoniali tratti dalle dichiarazioni di lavoratori

"...il materiale di coibentazione in amianto veniva asportato manualmente

L'amianto in faccia

dalle parti interne delle carrozze, poi soffiato o spazzato... gli addetti non disponevano di maschere specifiche..” (S.G.)

“... durante la coibentazione sono stato colpito in faccia, in una occasione, da polvere d'amianto... mi sono recato a lavarmi il viso in un recipiente d'acqua e venivo rimproverato dal titolare R. per essermi allontanato dal posto di lavoro... ” (B.)

“... oltre ai fumi di saldatura, l'amianto proveniva dagli altri locali del reparto dove avvenivano le operazioni di spruzzaggio e montaggio rotabili... ”

“... sulle carrozze erano costantemente in corso operazioni di spruzzaggio durante le altre operazioni di montaggio e di impianti... che avveniva senza alcuna segregazione delle operazioni... mi trovavo a saldare sotto lo strato di amianto appena spruzzato... molto spesso mi sono trovato con la tuta coperta di polvere bianca..” (B.I.)

“... il lavoro di elettricista si svolgeva nelle carrozze già coibentate con l'amianto non ancora segregato... le canaline venivano fissate con staffe e prevedevano la foratura dello strato d'amianto... (M.F.)

“... l'arredatore prima provvedeva alla segregazione dell'amianto in pannelli plastici poi al montaggio degli arredi... ” (M.F.)

*“... sono venuto a conoscenza della pericolosità dell'amianto all'inizio degli anni 80 ...
l'ho imparato dai mass-media ... ” (B.P.)*

“... sono stato assunto in Casaralta nel gennaio 1951 come apprendista carpentiere... la coibentazione avveniva contemporaneamente ai lavori di arredo



L'amianto in faccia

sullo stesso rotabile... la spruzzatura produceva molto pulviscolo di amianto che coinvolgeva i lavoratori che lavoravano sulla stessa carrozza... tutto il reparto, soprattutto d'inverno, rimaneva chiuso... per coibentare una carrozza erano necessari 3 giorni di lavoro...

Non eravamo a conoscenza della pericolosità dell'amianto tant'è che per scherzo facevamo delle palle con l'amianto bagnato e ce le tiravamo... Non si avevano a disposizione maschere..”(B.B.)

